



Avversità catastrofali
Alluvione, Siccità, Gelo e Brina

Avversità di frequenza
Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Grandine, Venti forti

Avversità accessorie
Sbalzi termici, Colpo di sole, Ondata di calore e Vento caldo

Polizza di assicurazione collettiva - 2022

Sintesi principali condizioni di adesione

(nel supplemento allegato "Polizza Collettiva 2022" e sul sito www.codipra.it sono riportate integralmente le condizioni contrattuali)
Estratto aggiornato al 28/02/2022

La garanzia decorre dalle ore 12,00 del:

- terzo giorno successivo a quello della notifica per danni conseguenti alle avversità grandine e vento;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica, per i certificati notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le avversità ad esclusione di grandine e vento forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i certificati notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le avversità ad esclusione di grandine e vento forte.

Percentuale di contribuzione pubblica - 70% del premio ammesso a contributo.

Riduzione del prodotto assicurato - Qualora la produzione assicurata subisca una diminuzione per prodotto/Comune assicurato di almeno un quinto (20%) per

qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio.

Soglia di accesso all'indennizzo - Franchigia contrattuale

Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità previste nell'oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 20% del risultato della produzione a sicurtà, per prodotto nel medesimo Comune, al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Superato detto limite verrà applicata, per partita assicurata, la franchigia contrattuale come segue:

PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità Grandine e Vento forte

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

ALTRI PRODOTTI E PER PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità diverse da Grandine e Vento forte

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

fr. a scalare min 15%

fr. a scalare min 20%

fr. a scalare min 25%

fr. 30%

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo stabilito dal Piano di gestione dei rischi 2022, nei Comuni e per i prodotti, a tal scopo evidenziati nell'elenco tariffe, è prevista l'applicazione di una franchigia a scalare con minimo del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio. In alternativa la quota di premio oltre al tetto massimo sarebbe stata a completo carico dell'agricoltore.

Questa condizione è indispensabile al fine di ottenere il contributo pubblico del 70% sull'intero costo assicurativo (fermo restando che la tariffa non sia superiore al parametro contributivo ministeriale).

Limite di indennizzo - Scoperto

Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all'80% per partita, al netto della franchigia e dell'eventuale scoperto, 70% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione e/o Ondata di calore.

Scoperto

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente dagli eventi diversi dalla grandine e dal vento forte per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno pari al 20% per partita assicurata (aumentato al 30% nel caso di produzioni biologiche).

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi da Gelo e Brina e/o Colpo di Sole e Vento Caldo e/o Eccesso di neve e/o Siccità e/o Sbalzo termico e/o Ondata di calore e/o Alluvione ed Eccesso pioggia, eventualmente fitopatie, siano maggiori al danno complessivo da Grandine e/o venti forti, ondata di calore. Resta comunque inteso che, nei casi in cui sia da applicare lo scoperto, l'effetto combinato della Franchigia e dello Scoperto dovrà comportare almeno il 20% di centesime parti del Risultato della Produzione in garanzia da escludere dall'indennizzo.

PRODOTTO FRUTTA

Il danno complessivo sarà determinato sommando all'eventuale perdita di quantità il degrado di qualità, considerato per partita assicurata, calcolato in base alle classificazioni e relativi coefficienti della TABELLA DI LIQUIDAZIONE C FRUTTA.

PRODOTTO UVA DA VINO

Il danno complessivo sarà determinato, per partita assicurata, sommando alla perdita di quantità (peso) causata dalle avversità oggetto di garanzia il danno da qualità da calcolarsi sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle

eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e di defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative.

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del prodotto.

Questo aumento di qualità sarà applicato nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà zona e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Pulitura del grappolo

Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, i grappoli non più vinificabili. È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata. Gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia

È compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all'insorgenza di marcescenza e successivi aggravamenti, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia è convenzio-

nalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea, avendo a riferimento le date di vendemmia stabile delle Cantine Sociali. La garanzia per i danni da eccesso acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina.

La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 350 mt	FASCIA 2: da 350 a 450 mt	FASCIA 3: oltre 450 mt
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino a Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

A prescindere dalla eventuale data di vendemmia della Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:

- 36 giorni dopo l'invasatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invasatura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia termina la garanzia dell'evento eccesso di pioggia; le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Pena la decadenza del diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della marcescenza e comunque prima dell'inizio della vendemmia. Qualora a tali date il prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio di danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento del danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia, verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Danni da peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 - Oggetto della Garanzia delle Norme generali che regolano l'assicurazione la Società di obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita resa del prodotto assicurato causato anche dalla peronospora (Plasmopara viticola).

Scoperto

I danni da peronospora sono equiparabili a quelli relativi alle avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione, Ondata di calore ai fini dell'applicazione dello scoperto del 20% nel caso di prevalenza degli stessi, rispetto agli altri oggetto della presente copertura.

Limite di indennizzo per varietà

Per i danni da peronospora è stabilito un limite di indennizzo per singola partita, definito per zona e fascia altimetrica da FEM, con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale (percentuale di danno da peronospora per varietà/zona/fascia altimetrica). I danni eccedenti tale limite verranno considerati a tutti gli effetti danni causati da eventi non in garanzia e quindi da escludere dal risarcimento.



Limite aggregato

Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il limite di indennizzo aggregato pari al 40% del premio complessivo a carico del Contraente (premi dovuti da Co.Di.Pr.A.) verso la Compagnia per tutti i certificati emessi nell'anno, dalla stessa, relativi al prodotto "uva da vino" (tipologia A e B). Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al limite di indennizzo previsto.

PRODOTTI COLTIVATI IN APPEZZAMENTI DOTATI DI SISTEMA DI DIFESA ATTIVA

La garanzia riguarda il Prodotto coltivato in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva retiantigrandine e/o antibrina ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle Forme contrattuali;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e delle altre avversità in garanzia, avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;

- i danni produttivi imputabili alle garanzie: Eccesso Acqua, Vento Forte, Eccesso Neve, Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, Sbalzi termici, Colpo di Sole e Vento caldo, Ondata di calore;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio (periodo di allegazione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento).

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e del PAI.

PRODOTTO CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI

Franchigia

La **franchigia** contrattuale applicata una volta superata la soglia per il diritto all'indennizzo sarà pari al **30%** (fissa)

Limite aggregato

I risarcimenti saranno riconosciuti nella loro interezza esclusivamente quando non sia stato superato il limite di indennizzo aggregato pari al 130% dei premi complessivi a carico del contraente per la convenzione ciliegie e piccoli frutti.

Copertura assicurativa agevolata per danni alle strutture e agli impianti produttivi

Assicurare anche le strutture e gli impianti è possibile.

Evidenziamo ai Soci che il Piano di Gestione dei Rischi 2022 prevede una contribuzione pubblica del 50% sui costi assicurativi sostenuti dai soci assicurati per la sottoscrizione delle polizze che coprono i danni alle strutture (reti antigrandine, antipioggia, tunnel) ed agli impianti produttivi (impianti di melo e di vite in produzione). Queste tipologie di copertura, sono caratterizzate da una bassa frequenza di accadimento di danno. Tale fatto, se da una parte produce un contenuto costo assicurativo, dall'altra comporta una bassa percezione del rischio da parte dell'agricoltore e una sua scarsa adesione all'assicurazione.

Negli ultimi anni alcune zone importanti del trentino sono state interessate da fenomeni di vento forte che hanno causato agli impianti produttivi (meleti in particolare) pesantissimi danni. Sono sì fenomeni rari, ma in grado, al verificarsi, di pesare in modo grave sulla redditività dell'azienda agricola per più anni.

Suggeriamo, pertanto, a tutti gli associati di prendere in considerazione tali soluzioni assicurative e di aderirvi. Il valore assicurabile ad ettaro può arrivare fino a

Per il 2022 è prevista una copertura degli impianti produttivi già compresa nella quota di adesione e a completo carico di Co.Di.Pr.A. al fine di indennizzare eventuali danni dovuti ad impianti produttivi a causa di eventi calamitosi. Tale copertura ha un massimale provinciale di 1,5 milioni di euro. Nel caso i danni provinciali risultino superiori verranno ridotti proporzionalmente.

12.000 euro per le strutture antigrandine, 25.000,00 euro per gli impianti produttivi e fino a 120.000,00 per i tunnel, fatto salvo l'aggiornamento del decreto Prezzi strutture per l'anno 2022. Il costo a carico dell'agricoltore è assolutamente contenuto.

Sintesi principali condizioni

Prodotti assicurabili: reti antigrandine, antiacqua, tunnel, impianto produttivo (piante da frutto e viti).

Operatività - Decorrenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle "reti antigrandine/antiacqua e tunnel" assicurate, dalla percossa della grandine, dall'azione dei venti forti, trombe d'aria, uragani, fulmine, eccesso di pioggia, da eccesso di neve, e da gelo (quest'ultima garanzia riferita solo per impianti produttivi) quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

Scoperto - Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia pari al 10%, da applicarsi per partita assicurata. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita. Verrà inoltre applicato uno scoperto pari al 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte, ovvero rispettando le regole di buona agricoltura e di messa in opera di quanto assicurato, da applicarsi per partita assicurata.

Lo scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di ulteriori condizioni indicate in polizza.

Relativamente allo stesso frutteto è possibile assicurare con 3 polizze diverse e indipendenti:



il prodotto agricolo
(ad esempio mele)



l'impianto frutticolo
(le piante)



la struttura
(ad esempio le reti antigrandine)

Soglia di accesso al risarcimento

La soglia di accesso al risarcimento non ha alcuna incidenza né implicazione nel determinare l'entità dell'importo che viene pagato all'agricoltore in applicazione del danno rilevato dal perito. Superare la soglia del 20% per tutti i prodotti implica che l'eventuale danno verrà pagato dalla compagnia mentre nel caso contrario il danno verrà eventual-

mente liquidato dal Fondo Sotto Soglia. La soglia è pari al danno medio aziendale lordo per Comune e tipologia di prodotto. La franchigia invece viene applicata per partita/singolo frutteto/vigneto e rappresenta la percentuale da togliere al danno lordo, eventualmente con lo scoperto, per calcolare l'indennizzo che viene pagato all'agricoltore.

Produzioni sotto rete, produzioni con antibrina, produzioni con reti e antibrina e produzioni in pieno campo sono considerate produzioni diverse e quindi con specifica soglia

Ad esempio:

Mele sotto rete - Azienda Rossi - Comune Trento
Danno da grandine

$$\frac{50 + 0 + 0}{3}$$

Denominazione frutteto	VALORE ASS.TO €	DANNO %	SOGLIA	FR %	LIQUIDAZIONE €
DOS	10.000,00	50	$\frac{50 + 0 + 0}{3} = 16,70\% < 20\%$ Liquidazione Fondo	20	3.000,00
VAL	10.000,00	0		30	0,00
CAMP	10.000,00	0		30	0,00
30.000,00					3.000,00

$$\frac{50 + 13 + 0}{3}$$

Denominazione frutteto	VALORE ASS.TO €	DANNO %	SOGLIA	FR %	LIQUIDAZIONE €
DOS	10.000,00	50	$\frac{50 + 13 + 0}{3} = 21,00\% > 20\%$ Liquidazione Compagnia	10	4.000,00
VAL	10.000,00	13		30	0,00
CAMP	10.000,00	0		30	0,00
30.000,00					4.000,00

Per ottenere la contribuzione pubblica deve essere obbligatoriamente applicata la **soglia di accesso al risarcimento**. Tale **soglia** è da riferirsi alla produzione aziendale, per singolo prodotto, riferita al Comune amministrativo.

Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di difesa attiva antigrandine e antibrina non vengono considerate al fine del calcolo della soglia delle stesse produzioni coltivate nel medesimo Comune in pieno campo. Quindi si avranno soglie autonome, una per le produzioni sotto rete, una seconda per produzioni con antibrina, una terza per le produzioni con sia antibrina sia rete, e una quarta

per le produzioni in pieno campo. Tale codifica viene effettuata in fase di compilazione del certificato e del PAI.

La soglia di accesso al risarcimento può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 30% per il prodotto mele (20% per il prodotto uva da vino avversità grandine e vento forte) su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per Prodotto e Comune non superi il 20%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di superare tale negatività, già dal 2009, con ottimi risultati, si è deliberata la costituzione di un "Fondo di Mutualità", alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci.

Costo a carico del socio

Termini di pagamento

L'agricoltore che aderisce alle coperture assicurative e/o a dei fondi mutualistici è obbligato al pagamento in favore del Condifesa del contributo associativo che si divide in due o più richieste di pagamento emesse dal Condifesa in distinti momenti:

- indicativamente entro il 15 ottobre la parte di contributo associativo composto da una quota fissa pari a 30,00 euro comprensiva delle eventuali quote paria 10 euro di adesione ai Fondi IST e Fitopatie, oltre a eventuali 150 euro/ha di superficie coltivata a melo risultante dal Fascicolo Aziendale, e una quota variabile calcolabile applicando le percentuali, da considerare rispetto al valore assicurato, pubblicate su www.codipra.it, distinte per Comune e prodotto. Tale contributo è comprensivo dei caricamenti dovuti per la copertura dei costi gestionali, per autofinanziamento e per l'eventuale adesione ai Fondi di Mutualità questi ultimi rispettivamente:
 - eventuale quota per la dotazione del Fondo di Mutualità sotto soglia, pari al 2% del premio con il minimo del 0,45% del valore assicurato;
 - quota pari al 3%, 6%, 8%, 10% dei premi, in relazione all'applicazione della franchigia minima 15%, 20%, 25%, 30%, per la dotazione del Fondo di Mutualità Comuni ad alto indice di rischio (applicata esclusivamente ai Comuni ad alto indice di rischio); quota pari al 2% dei premi in relazione all'applicazione della franchigia fissa al 30% per i prodotti ciliegie e piccoli frutti;
 - eventuale quota pari al 0,05% del valore assicurato per la dotazione del Fondo di Mutualità per fitopatie impianti, oltre alla parte variabile proporzionale all'indennizzo;
 - il contributo di adesione al Fondo Fitopatie prodotti Vegetali è provvisoriamente determinato in: 10,00 euro fissi e per adesione alla copertura mutualistica: Trento e Sud di Trento 0,5% del valore assicurato, Alta Val di Non, Bleggio e Valle Laghi 0,1% del valore assicurato, Bassa Val di Non, Rotaliana e Valsugana 0,25% del valore assicurato. Nel caso di attivazione da parte delle OP del Fondo Cimice, tali percentuali verranno ridotte allo 0,08% del valore delle produzioni. Zone fuori provincia di Trento prodotto uva da vino 0,5% del valore assicurato, zone fuori provincia di Trento tutti gli altri prodotti 3% del valore assicurato;
 - eventuale quota pari allo 0,5% del valore assicurato e al 4% del premio di polizza agevolata per la dotazione del Fondo di Mutualità IST Mele.
- successivamente alla chiusura delle pratiche singole PAI per la richiesta del contributo pubblico, la parte di contributo associativo (70% del premio di polizza) che per tutte le aziende correttamente assicurate e senza anomalie è pari all'effettivo contributo pubblico incassato (ad eccezione dei casi in cui il Parametro contributivo decretato dal Ministero sia inferiore alla Tariffa). Non sono ancora stabiliti i termini di liquidazione del contributo da parte di Agea e quindi non ci è possibile stabilire il termine entro il quale l'agricoltore sarà tenuto a

restituire al Consorzio la parte di saldo del contributo associativo. Vi è inoltre da evidenziare che i pagamenti da parte di Agea saranno riferiti ai singoli PAI e non all'azienda. Quindi potranno essere liquidati da Agea in diversi bonifici e tempi. Nel caso di straordinari e imprevedibili ritardi o condizioni particolari il CdA potrà stabilire termini e condizioni diverse.

Eventuali errori, anomalie o problematiche specifiche di qualche azienda, oltre che la decretazione di Parametri inferiori alla Tariffa, che comportassero la perdita e/o riduzione parziale o totale del contributo, determinerebbero comunque il recupero integrale dal socio da parte di Co.Di.Pr.A. dell'importo anticipato pari al 70% del premio agevolato. Le percentuali pubblicate sono state calcolate con l'applicazione dell'aliquota 70% prevista dalla normativa come aliquota massima e supponendo che i parametri nei Comuni siano pari all'effettiva tariffa per tipologia di polizza. **Nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote o parametri inferiori da parte di Ministero dell'Agricoltura il costo a carico degli associati aumenterebbe rispetto a quanto indicato di seguito.**

Le percentuali indicate per prodotto e comune sono riferite alla tipologia di polizza A e B. Sugeriamo ai Soci di aderire a tale tipologia essendo più completa nelle garanzie e godendo della favorevole condizione: salvaguardia al 90% del tasso come spesa minima ammissibile a contributo pubblico. Per la tipologia di polizza C è prevista una salvaguardia al 85%. Tale condizione limita notevolmente possibili riduzioni contributive dovute a parametri ministeriali inferiori al tasso assicurativo applicato.

Il contributo associativo (1ª quota anno 2022) è stato provvisoriamente determinato avendo a riferimento il criterio di calcolo del parametro contributivo degli anni precedenti, stabilito annualmente con Decreto dal Ministero. Il Parametro Contributivo (ovvero l'importo massimo della spesa per premi ammissibile a contributo pubblico) è stato assunto pari al tasso prevedibile medio comunale. Il Ministero potrebbe dal 2022 modificare il criterio di calcolo dei Parametri, sostituito con un criterio che prende a riferimento una valutazione dell'effettiva sinistrosità del combinato Prodotto/Tipologia di Polizza/Comune Amministrativo. Questo potrebbe determinare Parametri Contributivo diverso dalla Tariffa Media Comunale e quindi la determinazione di un importo diverso a titolo di spesa ammissibile a contributo pubblico con una conseguente diversa quantificazione del contributo spettante. In conseguenza di ciò, nel caso in cui il Decreto Parametri Contributi 2022 venga emanato entro un termine congruo a consentire di determinare correttamente la 1ª quota del contributo associativo, questo verrà definitivamente calcolato e determinato in base ai Parametri definitivamente approvati. Nel caso in cui il predetto Decreto venga approvato successivamente e comunque in tempo non utile per l'aggiornamento dei conteggi, l'eventuale conguaglio del contributo associativo sulla 1ª quota sarà aggiunto e richiesto con la seconda quota del contributo associativo 2022.

Percentuali per calcolo contributo associativo (1^a quota a carico dei soci) - anno 2022

Le seguenti percentuali utilizzabili per il calcolo del contributo associativo (parte con termine incasso indicativamente al 15 ottobre 2022 - quota parte del premio a carico dell'agricoltore e contributi associativi per spese gestionali, autofinanziamento ed eventuali apporti fondi) sono calcolate al netto delle contribuzioni pubbliche. Tali percentuali:

- sono riferibili ad associati che abbiano aderito al sistema di pagamento automatico SEPA D.D. (ex RID). Nel caso in cui l'associato non vi abbia volontariamente aderito è necessario aumentare tale percentuale di 0,15 punti. Sottolineiamo la convenienza del sistema SEPA D.D. (ex RID) e consigliamo l'adesione. Un'azienda che assicura 100.000,00 euro di prodotto risparmia 150,00 euro;

- sono riferibili alla tipologia di polizza a) e b) (comprensiva del rischio gelo-brina, siccità, alluvione e per alcuni prodotti fitopatie); tale tipologia gode della norma di salvaguardia al 90%, anziché la meno favorevole 85% stabilita per la tipologia c);

- sono calcolate applicando l'aliquota contributiva 70% e spesa ammessa a contributo pari alla spesa effettiva. Nel caso vengono approvati parametri ministeriali inferiori al tasso assicurativo il costo dell'agricoltore aumenterà in quanto il contributo a saldo dovuto a Co.Di.Pr.A. dovrà coprire la differenza tra l'importo del contributo pubblico definitivo e l'intero premio anticipato dal Condifesa;

- per ogni singolo prodotto/comune sono indicate le percentuali:

- riferite alla Società Aggiudicatrice della gara 2022 "Generali Italia S.p.A.";

- alle società/intermediari che aderiscono all'accordo di collaborazione con AgriRisk srl. In questo caso gli Intermediari si fanno carico dei costi gestionali di AgriRisk srl, comportando beneficio diretto all'agricoltore;

- alle società/intermediari che non vi aderiscono. Tale differenza è riferibile agli effettivi costi necessari per il controllo e l'informatizzazione dei dati dei certificati, che nel caso di società/intermediari aderenti all'accordo con AgriRisk srl sono inferiori, in quanto vi provvede la stessa AgriRisk srl. Questo comporta una significativa convenienza per l'agricoltore mediamente pari all'11%;

- il contributo di adesione al Fondo Mutualistico Sotto soglia è pari al 2% del tasso assicurativo mediamente pari al 0,28%; nelle percentuali della tabella è ricompreso tale contributo di adesione, nel caso gli agricoltori non aderiscono volontariamente al fondo verrà scorporato dal tasso;

- nei comuni evidenziati in giallo, di recente fusione, si sono previste le due tipologie di polizza a) e b) da applicarsi in dipendenza dell'ubicazione degli appezzamenti/vigneti assicurati negli ex comuni oggetto di fusione;

Società/intermediari che hanno sottoscritto contratto di collaborazione con AgrRisk s.r.l. con conseguente più conveniente contributo associativo a carico dell'agricoltore:

- CATTOLICA ASS.NI (esclusivamente Agenzia Cattolica Recla Trento);
- ARA1857 (esclusivamente Agenzia Gonzaga Pavarotti Claudio, Versicherungsbuero Straubl sas, GAA);
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (Gi&Bi srl);
- VH-ITALIA ASSICURAZIONI (Società Luxors srls e Assiteca srl, Agenzia Assicurar..si! srl);
- GENERALI ITALIA (esclusivamente Assiteca Agricoltura srl, Gi&Bi srl, Green Assicurazioni Srl e GAA).
- REALE MUTUA (esclusivamente GAA)

- il contributo di adesione al Fondo Fitopatie impianti è pari al 0,05% del valore assicurato e quello del Fondo C.A.I.R. al 3%, 6%, 8%, 10% del premio; 2% del premio per le produzioni ciliegie e piccoli frutti;

- il contributo di adesione al Fondo Fitopatie prodotti Vegetali è provvisoriamente determinato in 10,00 euro fissi e per adesione alla copertura mutualistica: Trento e Sud di Trento 0,5% del valore assicurato, Alta Val di Non, Bleggio e Valle Laghi 0,1% del valore assicurato, Bassa Val di Non, Rotaliana e Valsugana 0,25% del valore assicurato. Nel caso di attivazione da parte delle OP del Fondo Cimice, tali percentuali verranno ridotte allo 0,08% del valore delle produzioni. Zone fuori provincia di Trento prodotto uva da vino 0,5% del valore assicurato, zone fuori provincia di Trento tutti gli altri prodotti 3% del valore assicurato;

- il contributo di adesione al Fondo IST Mele è pari a euro 10,00 fissi e per l'adesione alla copertura mutualistica al 0,5% del valore assicurato, al 4% del premio ed a euro 150,00 ettaro di meleto coltivato risultante dal Fascicolo Aziendale.

A tali percentuali (e ai 150 euro per ettaro coltivato a melo per gli aderenti al Fondo IST Mele) devono essere aggiunti i 30 euro fissi per azienda.

I Fondi di Mutualità (IST Mele, Fitopatie) sono strumenti che godono del 70% di contribuzione pubblica comunitaria e che, per gli IST, consentono di estendere la garanzia a copertura delle fluttuazioni dei prezzi di mercato. In considerazione dell'assoluta straordinarietà degli strumenti e dell'innovativo approccio ad una gestione del rischio a 360° gradi, Co.Di.Pr.A. ha deciso che per gli agricoltori che aderiscono ai Fondi IST e Fitopatie vengono, per pari importo, scontate dalla quota associativa fissa annuale i 10 euro di contributo di adesione e, per gli aderenti al Fondo IST Mele, il 4% del premio dalla quota di contributo associativo destinato al Fondo Sotto Soglia. Questo determina un beneficio pari a circa il 60% del contributo complessivo per l'adesione al Fondo IST Mele. Per gli aderenti al Fondo IST Mele che hanno sottoscritto la copertura mutualistica nel 2021 e rinnovano la copertura nel 2022, dal tasso è applicata una riduzione dello 0,10% del valore assicurato sul contributo di funzionamento dovuto a Co.Di.Pr.A.